

**DELIBERA N. 10/12/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TV LIBERA SPA  
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TVL)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 , COMMA 5, DELLA DELIBERA  
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con atto Cont/22/2011 datato 19 settembre 2011 e notificato il 20 settembre 2011, ha contestato alla società TV LIBERA SPA, con sede legale a Pistoia, via Monteleonese n. 95/21, esercente l'emittente televisiva locale TVL, la violazione dell'articolo 4, comma 5, della delibera 538/01/CSP per le 7 interruzioni effettuate durante la partita di basket *Pistoia-Rimini* trasmessa il 4 ottobre 2010 alle ore 17.36 e per le 9 interruzioni trasmesse durante la partita di calcio *Quarrata-Pistoiese* il 5 ottobre 2010 alle ore 14.58;

RILEVATO che la società, non ha presentato memorie giustificative e non ha richiesto l'audizione;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria nota datata 26 ottobre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 4, comma 5, della delibera 538/01/CSP per le interruzioni effettuate durante i due eventi sportivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche: *< Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva, e sempre che per le partite di calcio, in applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli spot pubblicitari e di televendita isolati siano in numero non superiore a sei nei tempi*

*regolamentari .> che l'Allegato A alla delibera n. 211/08/CSP del 24 settembre 2008, Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità Televisiva, riporta all' Art.4 <1. Ai fini della identificazione degli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo complessivo di una competizione sportiva, in occasione dei quali è consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 come successivamente modificato e integrato, si ha riferimento a quanto disposto dai regolamenti ufficiali, nazionali e internazionali, della singola disciplina sportiva.*

*<2. Fermo il divieto di interruzione della visione dell'azione sportiva, di cui al citato articolo 4, comma 5, la pubblicità potrà essere inserita soltanto nelle situazioni di arresto di gioco che, in base ai regolamenti ufficiali delle specifiche discipline sportive, alternativamente o determinino l'obbligo, per l'arbitro, di disporre il recupero del tempo, ovvero, in presenza di discrezionalità arbitrale, siano caratterizzate da elementi che, in base alle concrete modalità di accadimento dell'evento interruttivo e al contesto di ciascuna singola competizione sportiva, inducano l'emittente a ritenere secondo un criterio di ragionevole prevedibilità che al termine del tempo di durata della competizione l'arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco.>*

*E per le partite di calcio:*

*<3. Con specifico riguardo alle partite di calcio, in attuazione dei criteri di cui ai punti precedenti, la pubblicità potrà essere inserita in presenza degli eventi interruttivi che, a norma dell'articolo 7 del Regolamento ufficiale del gioco del calcio, obbligano l'arbitro al recupero del tempo di arresto di gioco, ossia:*

- a. le sostituzioni;*
- b. l'accertamento degli infortuni dei calciatori, anche senza l'ingresso in campo del personale sanitario;*
- c. il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco.*

*4. Ai fini della identificazione dei casi di recupero del tempo di arresto di gioco rimessi dal citato Regolamento alla discrezionalità arbitrale, quali "manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo", "ogni altra causa", dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni fornite al proposito*

*dalla "guida pratica" della Associazione Italiana Arbitri.>*

**Art. 5** (Sovrimpressioni animate) *<1. La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva al punto 3.1. (par. 44-56), può essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla citata Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale sovrimpressione, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta*

*al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44). 2. La sovrimpressione animata, in quanto caratterizzata dalla breve durata che la accomuna agli spot, è soggetta alla relativa disciplina con riferimento alla identificabilità del messaggio, all'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari, che ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione in genere deve avere durata minima di venti minuti.>*

RILEVATO che le interruzioni pubblicitarie oggetto della contestazione sono avvenute in due diversi sport con propri regolamenti che prevedono diverse regole di gioco;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom nella parte riguardante le violazioni riscontrate durante la partita di basket *Pistoia-Rimini* trasmessa il 4 ottobre 2010 alle ore 17.36, in quanto tutti i messaggi pubblicitari sono stati trasmessi a gioco fermo, durante gli intervalli previsti dal regolamento sportivo e non hanno interrotto quindi azioni di gioco;

RITENUTA, viceversa, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana riguardo le violazioni riscontrate durante la partita di calcio *Quarrata-Pistoiese* il 5 ottobre 2010 alle ore 14.58 per la trasmissione di pubblicità che ha effettivamente interrotto le azioni sportive;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale di euro 1.033,00, al netto di ogni altro onere accessorio, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TV LIBERA SPA, in quanto esercente l'emittente televisiva locale TVL, si presume supportata da

strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità lieve, nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) pari al minimo edittale per il numero di violazioni, in questo caso pari a una, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 4, comma 5, della delibera 538/01/CSP e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società TV LIBERA S.P.A., con sede legale a Pistoia, via Monteleonese n. 95/21, esercente l'emittente televisiva locale TVL di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per l'episodio di violazione dell'articolo 4, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 10/12/CSP*",

entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento " Delibera n. 10 /12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola